

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVA Bruno - Presidente

Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere

Dott. AGRO' Antonio S. - Consigliere

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA/ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

1) M.Y., N. IL (OMISSIS);

2) A.A., N. IL (OMISSIS);

3) M.O., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 03/05/2005 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANNINO SAVERIO FELICE;

Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Angelo DI POPOLO, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Osserva:

Avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo 3 maggio 2005 n. 451, con la quale è stata loro applicata su richiesta la pena concordata dal P.M. per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso dall' A. in diversi paesi della provincia di Bergamo dalla fine del (OMISSIS) al (OMISSIS) e dai due M. in diversi paesi delle province di Bergamo, Brescia e Milano dalla fine del (OMISSIS) al (OMISSIS) - M. Y., A.A. e O.M. hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- tutti;

- vizio di motivazione (*art. 606 c.p.p.*, lett. e)) in relazione al *D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86*, perchè l'espulsione dello straniero non può prescindere dall'accertamento della sua effettiva pericolosità:

- l' A.:

- inosservanza o erronea applicazione *dell'art. 240 c.p. (art. 606 c.p.p.*, lett. b)) in quanto si è proceduto al sequestro, oltre che degli involucri contenenti probabilmente sostanza stupefacente e di pezzetti di plastica, di due autoradio e di quattro cellulari.

In tema di misure di sicurezza, qualora lo straniero sia condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto - non sussistendo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 1995 la presunzione assoluta di pericolosità - la sussistenza della pericolosità sociale del condannato per i suddetti reati ed alla stregua di tale

accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati *dall'art. 133 c.p.*, e congruamente motivato, deliberare l'applicabilità o meno dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato (Cass., Sez. 4<sup>^</sup>, 4 luglio 2002 n. 35953, ric. PG in proc. Saldiva e altro; Sez. 6<sup>^</sup>, 6 maggio 2004 n. 26096, ric. P.G. in proc. Veizi).

L'espulsione dello straniero può essere applicata anche con la sentenza di patteggiamento "allargato", ai sensi degli *artt. 444 c.p.p.*, comma 1, (novellato *L. n. 134 del 2003*, ex art. 1) e art. 445 c.p.p., comma 1, quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria, ma pure in tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte Costituzionale, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Cass., Sez. 4<sup>^</sup>, 8 giugno 2004 n. 42317, ric. Kola. P.M. Veneziano GA. (Conf.) Nella specie la sentenza impugnata ha offerto una specifica motivazione del pericolo di reiterazione che ha giustificato il provvedimento di espulsione degli imputati, sulla base della recidiva specifica reiterata, sottolineando l'insensibilità e la pericolosità dei soggetti, la cui condotta esprimeva la persistenza di stimoli criminogeni e di una perdurante inclinazione al delitto, esprimendo un giudizio prognostico negativo pienamente giustificato.

Pertanto il vizio di motivazione, dedotto col motivo comune a tutti gli imputati, è palesemente insussistente.

E', invece, fondato il motivo del ricorso di A.A..

Con la sentenza impugnata è stata ordinata genericamente la confisca di quanto in sequestro, senza alcuna specificazione delle ragioni di fatto e di diritto che ne hanno giustificato l'applicazione anche ai cellulari e ai televisori, per cui la corretta applicazione del provvedimento non risulta dimostrata. Pertanto, in accoglimento del motivo predetto, la sentenza stessa dev'essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale di Bergamo perchè indichi le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del relativo provvedimento agli oggetti sopra menzionati.

Il ricorso, per il resto, dev'essere rigettato.

I ricorsi di Y.M. e O.M. devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

#### **P.Q.M.**

LA CORTE Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.A. limitatamente al capo relativo alla confisca e rinvia al Tribunale di Bergamo per nuova determinazione sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibili gli altri due ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 (duemila) ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006